

MOZIONE  
SULLA ISTITUZIONE E DOTAZIONE FINANZIARIA DEI CPO  
nel quadro del sottotema

Proposta per il definitivo chiarimento della natura giuridica dell'Ordine forense

\*\*\*

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, convocato a Catania dal 4 al 6 Ottobre 2018  
premessò

- che l'art. 25 comma 4 L. 247/2012 prevede espressamente che *“Presso ogni Consiglio dell'Ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine”*;
- che con Circolare del 27 Febbraio 2013 n. 6 il CNF ha inviato ai Consigli degli Ordini locali una bozza di regolamento per la costituzione del CPO;
- che tale bozza all'art.8 prevede espressamente che *“nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche”*;
- che ad oggi ancora non risultano istituiti i CPO in tutti i Consigli locali;
- che, ove anche istituiti, la dotazione finanziaria dei Comitati non è sempre prevista e, ove prevista, è spesso tanto esigua da non consentire l'operatività effettiva del Comitato stesso;
- che, essendo prevista l'elezione del CPO con le stesse modalità del Consiglio e quindi in base al voto diretto degli iscritti, è possibile (ed in concreto si verifica) che la compagine consiliare non coincida con quella del Comitato, così che – in difetto di autonomia finanziaria - non è garantita la libertà e l'effettiva attività di ciascun singolo CPO;
- che gli Ordini Circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo a norma dell'art.24 comma 3 L. 247/12;
- che l'art. 29 L. 247/2012 legittima ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale a riscuotere dagli iscritti un contributo annuale o contributi straordinari;
- che la disciplina degli enti pubblici nazionali è soggetta a riserva di legge;

impegna

il CNF a promuovere ogni necessaria attività per:

- a) la modifica dell'art. 25 comma 4 L. 247/2012, in modo da assicurare l'obbligo di istituire, presso ogni Ordine Circondariale, il CPO degli Avvocati e da garantire a tale CPO adeguata dotazione finanziaria;
- b) la modifica dell'art. 29 L. 247/2012 in modo da prevedere che una quota percentuale dei contributi riscossi dagli iscritti sia obbligatoriamente destinata alla dotazione finanziaria del CPO.